



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1295/2017

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 09:30

N°

61/18

PRONUNCIATA IL:

13 DIC 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 GEN 2018

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SPINIELLO | MODESTINO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BOTTONI | MARIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | STRACCIA | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |



SENTENZA

Il Segretario della Sezione
(Sig.ª Stefania CICCINIELLO)

ha emesso la seguente

- sul ricorso n. 1295/2017
depositato il 10/07/2017

- avverso AVV.PAGAMENTO n° 2513/2017 TARSU/TIA 2017
contro:
COMUNE DI MIRABELLA ECLANO
VIA MUNICIPIO 83036 MIRABELLA ECLANO

proposto dal ricorrente:

SIRMA SRL
VIALE REGINA MARGHERITA 176 00198 ROMA RM

rappresentato da:

SIRIGNANO GIOACCHINO
VIA ROMA 83036 MIRABELLA ECLANO AV

rappresentante difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SI RILASCI PER USC STUDIO

MB

91

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato in data 3/7 giugno 2017 la Sirma s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, impugnava l'avviso di pagamento Tari n. 2513 del 10 marzo 2017, con il quale il Comune di Mirabella Eclano chiedeva il pagamento di € 5.065,00 a titolo di Tari per l'anno 2017.

Parte ricorrente, premesso di occuparsi della produzione di materassi speciali e premesso, altresì, che gli avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016 erano stati parzialmente annullati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino (come da sentenze che depositava), eccepiva la non tassabilità di buona parte (mq. 1.150,00) delle aree dello stabilimento industriale in quanto destinate alla produzione di rifiuti speciali, i quali venivano smaltiti, a spese e cura della ricorrente, a decorrere dal 14.5.2015, dalla società "Ecologia Russo e Figli s.r.l.", come da contratto di smaltimento del 14.5.2015, fatture di smaltimento e denuncia di variazione Tari del 28.5.2015 (inviata a mezzo Pec il 28.5.2015), che allegava. Depositava, altresì, consulenza tecnica di parte datata 2 settembre 2015 relativa alla quantificazione delle aree della Sirma s.r.l.

La ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi dovuta la Tari per i soli mq. 337 destinati ad uffici.

Con ordinanza in data 30 agosto 2017 la Commissione Tributaria sospendeva l'esecutività dell'atto impugnato e fissava per la discussione del merito l'udienza del 13 dicembre 2017.

Il Comune di Mirabella Eclano non si costituiva in giudizio.

Motivi della decisione

Il presente ricorso concerne la debenza o meno della Tari da parte della società ricorrente, la quale esercita l'attività di produzione nello stabilimento sito nel Comune di Mirabella Eclano, alla contrada Laureta, mentre l'area espositiva è ubicata alla via Nazionale del medesimo Comune.

Va premesso in punto di diritto che l'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 dispone, al primo comma, che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in maniera continuativa. Il successivo comma 2 prevede che *«non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione»*.

MB

2
9

Con riguardo, poi, all'art. 62, comma 3, in virtù del quale *“nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali”*, incontestato è l'onere dell'impresa contribuente di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; invero, per giurisprudenza costante, in tema di onere della prova, *“incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”* (così Cassazione Civile, sentenza n. 5377/2012; cfr. anche Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004; nn. 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011 e, da ultimo, Cass. n. 16235 del 31.07.2015).

L'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 impone ai soggetti passivi di presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, una denuncia nella quale devono essere indicati tutti i locali e le aree tassabili che sono ubicati nel territorio del comune. La denuncia vale anche per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità restano invariate. Il contribuente è, tuttavia, obbligato a presentare la denuncia, nelle stesse forme previste per l'inizio di occupazione ed entro la stessa data, ogniqualvolta si verificano variazioni nelle caratteristiche delle superfici soggette al tributo, tali da influire sull'applicazione e sulla misura della tassa.

La denuncia rappresenta un obbligo per il contribuente, che nel caso di mancata presentazione della stessa o di infedele denuncia - così definita perché viene indicata una superficie inferiore a quella effettiva o perché viene omessa l'indicazione di un cespite - può incorrere nell'accertamento del Comune, che non solo procede al recupero del tributo evaso e all'applicazione degli interessi sulla tassa, ma applica anche le sanzioni amministrative previste dall'art. 76 del d.lgs. n. 507 del 1993.

Nella fattispecie la società ricorrente ha ottemperato all'obbligo imposto, avendo presentato in data 28.5.2015, a mezzo PEC, denuncia di variazione Tari (v. allegato alla produzione di parte ricorrente).

MB

g

Dalla denuncia Tari e dalla consulenza tecnica di parte è emerso che, ad eccezione della zona di mq. 337,00 destinata ad uffici, le altre aree di mq. 1.150 sono destinate alla produzione di materassi e su di esse si formano rifiuti speciali (materiale ferroso, plastica, legno).

Orbene, si è detto che nella determinazione della superficie assoggettabile alla imposta non si deve tenere conto di quella parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori; condizione indefettibile è la dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Queste superfici esulano dal conteggio del tributo proprio perché nessun servizio viene reso dal comune in relazione a queste superfici; l'amministrazione comunale, di converso, non può quindi formulare alcuna pretesa.

Nel caso della Sirma s.r.l. deve, quindi, escludersi la tassazione per l'intera area di mq. 1.150 destinata alla produzione di materassi, per la quale la società ricorrente ha dimostrato che i rifiuti speciali, a decorrere dal 14.5.2015, vengono smaltiti, a spese e cura della ricorrente, dalla società "Ecologia Russo e Figli s.r.l.", come da contratto di smaltimento del 14.5.2015 e fatture di smaltimento. Per tali aree il Comune non può, quindi, formulare alcuna pretesa, non potendo sottoporre ad imposizione le superfici sulle quali questi rifiuti vengono prodotti.

Deve, invece, sottoporsi a tassazione la superficie di mq. 337,00 destinata ad uffici, come specificamente individuata in parte dispositiva.

In definitiva, assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso, deve riconoscersi come dovuta l'imposizione fiscale solo in riferimento alla superficie destinata ad uffici e nei termini sopra indicati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara dovuta la Tari per i soli mq. 337 destinati ad uffici e relativi alle aree censite in catasto al foglio 9, particella n. 256 *sub* 11 e al foglio 8, particella n. 484. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in euro 300,00, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e CAP, se dovute, come per legge.

Così deciso in Avellino, in data 13 dicembre 2017.

Il relatore

Maria Bottoni

Marias Bottoni



Il Presidente

Modestino Spiniello

Modestino Spiniello